

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. 7 AUTOBUS URBANI, CLASSE I,
ALIMENTATI A METANO**

MODELLO SCANIA CITYWIDE LF (LOW FLOOR) CNG 12 METRI

CIG: 762355656D – CUP: E10H18000000009

TRA

SUN S.p.A., in seguito denominata SUN, con sede legale in Novara –Via P. Generali 25 (C.F. 00123660037 – P.IVA 01651850032), rappresentata dal Sig. Gaetanino D’Aurea, nato a Novara il 25/01/1975, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore

E

ITALSCANIA S.p.A, in seguito denominata (DITTA), con sede legale in Trento (TN) – Via Di Spini 21 (P.IVA 01632920227), rappresentata dal Sig. Roberto Caldini, nato a Vezzano (TN) il 24/08/1963, in qualità di Procuratore Speciale

Premesso che

- Per l'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto SUN ha indetto una gara aperta ex art.60 del D.Lgs 50/2016 e smi - Gara SUN n. ANAC 7196065 - con invio per la pubblicazione del Bando sulla GUUE in data 14/09/2018 e pubblicazione dell’Estratto del Bando sulla GURI n. 109 del 19/09/2018; il criterio di aggiudicazione della procedura era quello dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa.
- La procedura di gara veniva esperita con Aggiudicazione a seguito di Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 52 del 27/12/2018.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

Le parti convengono che le premesse nonché i documenti ivi richiamati, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. La fornitura è regolata, pertanto, oltre che dal presente contratto, anche dai documenti di gara di seguito elencati che ne formano parte integrante:

- Bando di Gara e Disciplinare;
- Capitolato Speciale;
- Documentazione integrale relativa all' offerta tecnica presentata dalla DITTA in sede di gara ed in particolar modo alle Schede A – B – C – D – E – F – G – H - I - L dalla stessa compilate;
- Allegato 3 - Offerta Economica del 19/10/2019;

dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia e a cui si fa rinvio per quanto non contemplato nei documenti contrattuali.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina la fornitura da parte di ITALSCANIA di n. **7 (sette) autobus** di linea urbani nuovi di fabbrica, classe I, **modello Scania Citywide LF 12 metri** con alimentazione a metano, Euro VI definiti Veicoli (o Veicolo qualora ci si riferisca a ciascun autobus). I beni oggetto della fornitura dovranno essere pienamente conformi all'offerta di ITALSCANIA del 19/10/2018, **all'ALLEGATO 1** al presente contratto **“Documento di sintesi relativo alle specifiche tecniche del 01/02/2019**, condiviso e siglato tra le parti e, come sopra citato in premessa da tutta la documentazione tecnica allegata all'offerta, relativa sia al Veicolo, sia a tutti gli impianti installati a bordo.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Le caratteristiche dei Veicoli devono corrispondere a quanto indicato nel Capitolato Speciale di gara; per quanto non indicato nel documento, ha valore l'offerta presentata dalla DITTA e l'ALLEGATO 1 del 01/02/2019 indicato all'Art.2.

I veicoli devono essere finanziabili e conseguentemente conformi ai criteri di unificazione stabiliti a livello nazionale e regionale.

ART. 4 – FORNITURA DEL VEICOLO

I veicoli devono essere forniti da ITALSCANIA “chiavi in mano” senza che SUN debba sostenere alcun onere aggiuntivo per la loro messa in uso.

ART. 5 – TRASPORTO E CONSEGNA

La DITTA provvederà, a proprie spese ed a proprio esclusivo rischio, al trasporto dei Veicoli sino al luogo di consegna.

I Veicoli dovranno essere consegnati dalla DITTA presso il deposito di SUN sito in Via Pietro Generali 25 a Novara.

Ciascun Veicolo si intende “consegnato” alla data in cui sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- sia stato trasferito dall’Officina (o Sede) della DITTA al Deposito di SUN;
- abbia superato con esito positivo il **Collaudo di Accettazione** di cui al punto **1.11.3** del Capitolato Speciale;
- risulti completo in ogni sua parte ed allestimento (compresa la documentazione di cui al successivo **Art. 8**), messo a punto e pronto per l’uso;
- sia munito di tutta la documentazione necessaria alla sua immatricolazione.

La verifica delle condizioni suddette sarà fatta in contraddittorio tra SUN e la DITTA.

Alla DITTA sarà rilasciata copia del **Verbale di avvenuta consegna**, alla cui data si farà riferimento per l’applicazione delle clausole contrattuali alla stessa correlate.

SUN fa, comunque, riserva di rettificare, con apposita comunicazione, la suddetta data di consegna, qualora dovessero essere rilevate imprecisioni, omissioni o errori nei documenti rilasciati per l’immatricolazione del Veicolo.

In questo caso la data di consegna sarà riferita al momento in cui la DITTA avrà consegnato la documentazione corretta.

ART. 6 – TERMINI DI CONSEGNA

La consegna dei Veicoli dovrà essere effettuata **entro 150 giorni di calendario** dalla stipula del presente contratto.

Il mancato rispetto della scadenza comporterà l’applicazione delle penali previste all’**Art. 17** del presente contratto di fornitura, senza che la DITTA abbia nulla da esigere.

ART.7 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’

Il trasferimento a SUN della proprietà dei Veicoli e dei rischi ad essi relativi avverrà al momento della consegna secondo i quattro punti definiti al precedente **Art.5**.

La DITTA deve garantire che i Veicoli sono liberi da pegno o da diritto di garanzia personale o reale, nonché da riservato dominio essendo il titolo di proprietà dei Veicoli pienamente e legittimamente trasferito a SUN.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE

La fornitura dovrà essere corredata da:

- a) Documentazione indicata all’**Art.16 – Documentazione a supporto della manutenzione** - del Capitolato Speciale di gara.
- b) Documentazione necessaria per l’immatricolazione.

ART. 9 – IMMATRICOLAZIONE

Salvo diverso accordo scritto, all’immatricolazione dei Veicoli provvederà direttamente SUN con successivo addebito alla DITTA delle spese sostenute.

ART. 10- COLLAUDI

Le prove e verifiche di collaudo degli autobus oggetto della presente fornitura sono articolate nelle seguenti fasi:

- a. **Collaudo in fase di allestimento**
- b. **Collaudo di accettazione**
- c. **Collaudo definitivo.**

L’esito positivo di tutti i collaudi e prove di cui sopra, mentre non impegnano in alcun modo SUN, non sollevano comunque la DITTA dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari degli autobus al funzionamento cui sono destinati e della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico della DITTA, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate da SUN per i collaudi.

Ogni collaudo sarà oggetto di Verbale redatto in contraddittorio.

10.1 - Subforniture

La DITTA, prima del collaudo di accettazione, deve inviare a SUN l'elenco dei sub-fornitori dei principali componenti installati sul Veicolo, accompagnato da documentazione che comprovi almeno una delle seguenti due condizioni:

- l'esecuzione, con esito positivo, dei collaudi di accettazione che la DITTA stessa ha eseguito all'atto della consegna dei medesimi componenti;
- il possesso da parte del sub-fornitore della certificazione di qualità conforme alla norma ISO EN 9001 o equivalenti relativamente al componente in questione.

I documenti richiesti dovranno essere forniti anche qualora la DITTA abbia riferito la propria offerta a Veicoli già costruiti e disponibili per la consegna.

Tutti i documenti si considereranno comunque impegnativi per la DITTA.

10.2 - Collaudo in fase di allestimento

SUN si riserva la facoltà di inviare presso la DITTA propri incaricati, nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario e senza ostacolare il ciclo produttivo, con il compito di verificare le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei Veicoli e delle loro parti alle prescrizioni del Capitolato Speciale, al contenuto dell'offerta e del presente contratto di fornitura.

10.3 - Collaudo di accettazione

SUN, prima dell'accettazione, può sottoporre i Veicoli agli esami, prove e verifiche indicate di seguito, al fine di accettarne la completezza, la funzionalità e la rispondenza di ogni sua parte alle prescrizioni del Capitolato, dell'Offerta e del contratto; è facoltà Della DITTA presenziare ai collaudi con propri rappresentanti.

Il collaudo di accettazione viene eseguito da incaricati di SUN presso il Deposito aziendale in Via Generali 25 a Novara.

In caso di esito negativo al collaudo, la DITTA deve provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione delle difformità contestate ed indicate nel Verbale di collaudo ed a ripresentare il Veicolo per un ulteriore collaudo, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

E' salva la facoltà di SUN di non eseguire parte delle prove sotto indicate, di eseguirne a campione o di eseguirne altre che siano ritenute necessarie per verificare la rispondenza del Veicolo alle prescrizioni di fornitura. Delle prove non eseguite la DITTA dovrà comunque rilasciare documentazione sostitutiva che ha valore contrattuale.

Le verifiche oggetto del collaudo di accettazione da svolgersi sono le seguenti:

- a. Esame del veicolo
- b. Prove strumenti d'esercizio
- c. Tenuta all'acqua
- d. Efficienza dei freni
- e. Marcia su strada.

Per il dettaglio delle verifiche sopra indicate si fa riferimento al **punto 1.11.5** del Capitolato Speciale.

Il superamento del Collaudo di Accettazione prevede la predisposizione da parte di SUN del **Verbale di avvenuta consegna** di cui al precedente **Art. 5**.

10.4 - Collaudo definitivo

Prima della scadenza della **garanzia a 48 mesi o 280.000 Km**, quale dei due termini scada per primo, verrà effettuato da SUN **Collaudo definitivo** dei Veicoli. La DITTA sarà preavvisata di tale collaudo ed avrà facoltà di parteciparvi, ma non quella di richiedere la ripetizione delle prove in caso di mancata presenza.

Per le prove relative a tale Collaudo si fa riferimento ai paragrafi 1.11.4. e 1.11.5 del Capitolato Speciale.

Il Veicolo si considererà collaudato con esito positivo solo se saranno verificate le seguenti condizioni:

- superamento delle prove indicate al **punto 1.11.4** del Capitolato Speciale;
- eliminazione di tutti i difetti, sistematici e non, manifestati dal Veicolo in corso di garanzia;

L'esito negativo del Collaudo Definitivo estende i termini della garanzia fino a verifica delle condizioni sopra elencate.

ART. 11 – GARANZIE

La garanzia decorre dalla data di immatricolazione del Veicolo, ed ha una durata minima di 48 mesi o 280.000 km, quale dei due termini scada per primo.

Nel computo dei termini di garanzia si dovrà tenere conto dei fermi macchina conteggiati ai fini delle penali.

Gli autobus dovranno essere coperti dalle garanzie minime di seguito elencate:

a. **di base**, ovvero estesa all'intero Veicolo, di minimo 48 mesi o 280.000 km come sopra citato;

b. **di 10 anni**, per quanto attiene alla qualità dei materiali ed in processi adottati:

- gli arredi interni: sedili passeggeri, rivestimenti, cielo, plafoniere, mancorrenti, paretine, sedile guida, cruscotto...;
- finestrini e botole al tetto;
- vano batterie, sportelli e relativi meccanismi;

c. **di 7 anni** per la verniciatura e trattamenti del genere;

d. **di 7 anni** per il pavimento (pannelli e rivestimento);

e. **di 7 anni** per i rivestimenti esterni della carrozzeria;

f. **di 10 anni** per la corrosione passante (telaio e struttura);

g. **di 10 anni** per cedimenti strutturali (rottture e/o deformazioni);

h. **per i componenti come indicato nella Scheda I** offerta dalla DITTA in sede di gara.

11.1 – Garanzia di base

La Garanzia di base copre ogni parte e componente del Veicolo e la DITTA ne risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale, costruttivo o deficienza funzionale. La DITTA, pertanto, deve:

a. intervenire a propria cura e spese per eliminare qualsiasi difetto o deficienza accertati e denunciati dal Veicolo;

b. attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i Veicoli oggetto della fornitura le cause prime dei medesimi difetti;

c. effettuare, dove occorra, a propria cura e spese il trasporto dei Veicoli oggetto dell'intervento dall'officina o deposito di riferimento di SUN, sino all'officina dove sarà eseguito l'intervento in questione.

La garanzia di base si applica altresì ai difetti sistematici che interessano, con identiche modalità e cause presumibili, un medesimo componente installato sui Veicoli.

La DITTA è tenuta alla sostituzione del componente che presenta il difetto sistematico sull'intero lotto venduto.

I tempi di fermo Veicolo necessari per tale sostituzione, prolungano per pari durata la garanzia base.

Per qualsiasi componente, gruppo o impianto, sostituito o revisionato nell'arco della **prima metà del periodo di garanzia** complessivamente offerto, la stessa si intende prorogata per un periodo pari alla garanzia complessivamente offerta a far tempo dall'avvenuta sostituzione o revisione.

Per il componente, gruppo o impianto, sostituito o revisionato nell'arco della **seconda metà del periodo di garanzia** complessivamente offerto, la stessa si intende prorogata per un periodo pari alla metà della garanzia complessivamente offerta.

Per le modalità degli interventi in garanzia di base si fa riferimento al **punto 1.12.1** del Capitolato Speciale.

11.2 – Garanzia riferita al Ciclo di Vita dei Componenti

Negli obblighi di garanzia a carico della DITTA si comprendono le durate dei gruppi e dei componenti per le percorrenze di prima sostituzione, di cui alla **Scheda I “Costo Ciclo di Vita”** compilata dalla DITTA in sede di offerta.

Qualora uno dei componenti della Scheda I dovesse presentare avarie prima della scadenza di prima sostituzione indicata dalla DITTA, quest'ultima è tenuta alla fornitura di analogo componente nuovo franco deposito SUN (compreso smontaggio del gruppo/componente in avaria ed installazione del gruppo nuovo).

Sul componente sostituito, dalla data dell'installazione, decorre un periodo di garanzia pari al valore dei Km indicati nella SCHEDA I riferita all'elenco orientativo delle voci sostituzioni parti principali elencate.

Per qualsiasi componente sostituito nell'arco della **prima metà del periodo di garanzia** complessivamente offerto, la stessa si intende prorogata per un periodo pari alla garanzia complessivamente offerta a far tempo dall'avvenuta sostituzione o revisione.

Per qualsiasi componente sostituito nell'arco della **seconda metà del periodo di garanzia** complessivamente offerto, la stessa si intende prorogata per un periodo pari alla metà della garanzia complessivamente offerta.

11.3 – Estensioni della garanzia

Sono operanti le seguenti estensioni di garanzia:

- estende da 24 mesi o 140.000 Km a 48 mesi o 280.000 Km, quale dei due termini scada per primo.

11.4 – Interventi manutentivi a cura di SUN

Ad insindacabile giudizio di SUN ed allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio, la stessa potrà effettuare direttamente con proprio personale, materiali ed attrezzature la riparazione di guasti a carattere non sistematico che richiedano un modesto impegno di tempo.

SUN darà tempestiva comunicazione, via email, di detti interventi alla DITTA e questo provvederà all'immediato reintegro dei materiali utilizzati ed al pagamento a SUN degli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall'impiego della propria manodopera sulla base del costo orario di € **45,00** per i primi 12 mesi di garanzia. Tale costo orario sarà opportunamente rivalutato, decorso il 12° mese di garanzia, sulla base del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo verificatasi nei suddetti 12 mesi.

11.5 – Risultati da conseguire durante il periodo di garanzia

Si fa riferimento alle voci di seguito riportate ed al relativo dettaglio di cui al **punto 1.12.5** del Capitolato Speciale di gara:

- a) Indice di indisponibilità su base annua**

b) Indice di indisponibilità per fermo prolungato

c) Tempi di esecuzione degli interventi

ART. 12 – RICAMBI

La DITTA deve predisporre apposita organizzazione propria, accordi commerciali o quanto necessario per consentire l'approvvigionamento dei ricambi per un periodo **non inferiore a 14 anni**, a far tempo dal termine delle consegne della fornitura oggetto del presente contratto.

La DITTA dovrà, pertanto, fornire una descrizione delle strutture logistiche e distributive cui SUN può fare riferimento.

I ricambi devono essere il più possibile reperibili con facilità sul mercato, in modo che SUN possa individuarvi la linea di approvvigionamento più conveniente.

Qualora la DITTA non sia in grado di provvedere alla disponibilità dei ricambi, è obbligato alla consegna dei relativi disegni costruttivi a SUN.

La DITTA non potrà addurre in proposito ragioni connesse a brevetti o privative industriali.

12.1 – Componenti di carrozzeria per l'intero lotto

La DITTA dovrà mantenere i prezzi riportati ed offerti in sede di gara nella **Scheda H “Componenti di carrozzeria per intero lotto”** per un periodo minimo di 4 anni.

12.2 – Follow-up della fornitura

La DITTA si obbliga a comunicare a SUN per un periodo non inferiore a 14 anni ogni variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione preventiva o a guasto, eventuali interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza nel tempo del Veicolo.

In tale quadro è essenziale la segnalazione riguardante la necessità di sostituire parti che dovessero presentare rischio di rotture, logorio od avarie precoci, che interessano organi essenziali per la sicurezza.

La segnalazione dovrà essere la più tempestiva possibile e comprenderà l'indicazione dei provvedimenti che SUN deve assumere per garantire la

sicurezza dei propri Veicoli, comprese le eventuali procedure di controllo e di intervento necessarie. Alla segnalazione dovrà seguire, sempre nel più breve tempo possibile, la messa a disposizione dei materiali necessari.

Per quanto concerne la documentazione tecnica di supporto alla manutenzione, durante tutto il periodo di garanzia, la DITTA deve inviare pagine rivedute e/o supporti elettronici equivalenti relativi ad eventuali cambiamenti, sia che ciò venga richiesto da modifiche della progettazione o delle procedure oppure da errori di stampa.

ART. 13 – ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

La DITTA deve prevedere un programma di addestramento, conforme a quanto riportato al **punto 16.9** del Capitolato Speciale, per gli istruttori di guida ed il personale di manutenzione, la cui qualità e portata siano sufficienti a consentire un uso soddisfacente, nonché una buona manutenzione e riparazione dei Veicoli.

ART. 14 – PREZZO

Il prezzo, fisso ed invariabile, che dovrà essere corrisposto da SUN alla DITTA, quale corrispettivo per la fornitura **n. 7 (sette) autobus** è pari ad **euro 246.900,00** (euro duecentoquarantaseimilanovecento/00) + **IVA per ciascun Veicolo**. Nel prezzo del Veicolo sono inclusi euro 500,00 concernenti i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dichiarati dalla DITTA nella offerta economica. L'importo complessivo per l'acquisto di n. 7 autobus è di **euro 1.728.300,00** (euro unmilionesettecentoventottomilatrecento/00) + **IVA**.

Tale prezzo si intenderà comprensivo di tutte le spese e costi di qualsivoglia natura sostenuti dalla DITTA e/o dai suoi subfornitori per la fornitura dei Veicoli. Tale prezzo si intende fisso e invariabile per tutta la durata della fornitura e comprensivo di ogni onere conseguente gravante in capo alla DITTA, ivi comprese le spese per il ritiro ed il trasporto e per le pratiche relative al passaggio di proprietà dei Veicoli nuovi. Il prezzo comprende i costi

relativi alla consegna dei Veicoli, incluso il trasporto nel luogo di consegna, alle spese di immatricolazione e di addestramento del personale di SUN.

I prezzi offerti dalla DITTA si intendono formulati in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Conseguentemente non saranno pagati compensi di sorta, prevedibili o imprevedibili, di qualsiasi specie, anche se dovuti a cause di forza maggiore, che emergessero durante l'esecuzione del contratto.

Gli autobus rientrano nel Piano di Finanziamento per il Rinnovo del Parco anni 2017-2019, ex DGR n.40-5004 del 08/05/2017, che tramite la determinazione reg. gen n.642 del 19/12/2017 dell'Agenzia della Mobilità Piemontese stabilisce la ripartizione delle risorse del programma regionale degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma.

ART. 15 – TERMINI DI PAGAMENTO

A seguito dell'avvenuta consegna, con riferimento al Verbale di avvenuta Consegna di cui all'**Art.5** del presente contratto, la DITTA potrà procedere all'emissione della relativa fattura.

SUN darà corso al pagamento delle fatture dei Veicoli nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di Credito indicato dalla DITTA, fermo restando l'avvenuta erogazione del finanziamento regionale.

Qualora la fattura sia emessa dalla DITTA in data antecedente a quella di consegna determinata a norma dell'**Art.5**, il termine di cui al precedente comma si intenderà, comunque, decorrente dalla data del Documento di Consegna rilasciato da SUN, a seguito del Collaudo di accettazione.

Sugli importi pagati in ritardo, rispetto al termine previsto dei 90 giorni detratta una franchigia di 15 giorni, la DITTA applicherà gli interessi per il ritardato pagamento nella misura corrispondente al tasso di riferimento BCE vigente al momento, maggiorato di 3,00 punti. In questo caso si darà corso ad un documento contabile da conguagliarsi.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto saranno effettuati da SUN mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva.

ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

La Garanzia Definitiva di **euro 271.590,00**, costituita dalla DITTA mediante Garanzia fideiussoria bancaria n. 03069/12808/8200/00753691 emessa in data 22/01/2019 da Intesa Sanpaolo S.p.A., Direzione Global Corporate Area Nord Est, con sede a Verona, Via Anfiteatro 1, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse.

SUN potrà valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della DITTA. E' salvo in ogni caso l'esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse insufficiente.

La DITTA sarà obbligata a reintegrare entro 10 giorni la cauzione di cui la SUN abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esercizio del contratto.

La cauzione prestata sarà restituita o svincolata al termine dell'esecuzione complessiva del contratto, che avverrà dopo l'esito positivo del collaudo definitivo di tutti i mezzi di cui al paragrafo 10.4 del presente contratto.

I costi relativi alla fideiussione sono a carico della DITTA.

ART. 17- PENALI

17.1 - Penale per ritardata consegna

È prevista l'applicazione di una penale nel caso in cui la consegna dei Veicoli avvenga in ritardo rispetto al termine di consegna di cui all'**Art. 6** del presente contratto, qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili a SUN.

La penale ammonterà a **€ 150,00 (euro-centocinquanta/00) per Veicolo per ogni giorno di ritardo.**

17.2 - Penale per mancato rispetto dell'indice di indisponibilità annua/fermo prolungato

È prevista l'applicazione di una penale per mancato rispetto del valore limite ammesso per l'indice di indisponibilità così come definito al **punto 1.12.5 lett. a) e punto b)** del Capitolato Speciale.

La penale ammonterà a € **150,00 (euro-centocinquanta/00)** per ogni Veicolo indisponibile, per ogni giorno in cui l'indice stesso risulti superiore al limite consentito.

17.3 - Altri inadempimenti contrattuali

SUN, oltre all'applicazione delle penali, ha la facoltà di esperire ogni azione a tutela dei propri interessi, anche attraverso l'immediata escussione della Garanzia definitiva di cui all'**Art.16**, per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza di inadempimenti contrattuali.

17.4 - Addebito delle penali

Per l'addebito delle penali SUN procederà all'emissione di fatture con scadenza del pagamento a 30 giorni dalla data di emissione della stessa, con le seguenti modalità:

- a. **Penale per ritardata consegna del veicolo:** sarà emessa fattura entro 30 giorni dalla contestazione;
- b. **Penale per mancato rispetto dell'indice di indisponibilità annua/fermo prolungato:** sarà emessa fattura entro 30 giorni dalla scadenza di ogni singolo anno di garanzia.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà di SUN risolvere il contratto, rifiutando il ritiro ed il pagamento dei Veicoli, con conseguente incameramento della Garanzia definitiva di cui all'**Art. 16**, nei seguenti casi:

- a) in caso di frode o qualora si verificassero da parte della DITTA aggiudicataria gravi negligenze o ripetute contravvenzioni nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali malgrado le diffide ad adempiere di SUN;

- b) qualora si verificano le circostanze di cui all'art. 108 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) qualora, in caso di mancato superamento del Collaudo di Accettazione di cui all'**Art. 10.3** del contratto, la DITTA aggiudicataria non provveda a rimuovere i vizi e le difformità rilevate nel termine perentorio di 15 giorni dalla data della contestazione notificata per iscritto da SUN;
- d) in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo o fallimento;
- e) in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati da SUN;
- f) qualora i Veicoli non risultino liberi da pegno o da altro diritto di garanzia personale o reale, nonché da riservato dominio o il titolo di proprietà non sia stato pienamente e legittimamente trasferito a SUN;
- g) qualora il ritardo nella consegna dei Veicoli si protragga di 30 giorni di calendario rispetto agli impegni assunti con l'offerta;
- h) in tutti gli altri casi contemplati dal Codice Civile in quanto verificabili.*

È fatto salvo il diritto di SUN al risarcimento dei maggiori danni subiti.

In caso di fallimento sono fatte salve le ragioni spettanti a SUN con privilegio sulla garanzia definitiva prestata.

ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI

19.1 - Responsabilità

La DITTA è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.

La DITTA è altresì responsabile per gli infortuni o i danni a persone o a cose arrecati a SUN o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

19.2 - Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse connesse alla stipulazione, registrazione ed esecuzione del contratto saranno per intero a carico della DITTA ad eccezione dell'IVA di legge.

19.3 - Incedibilità

Il rapporto derivante dall'aggiudicazione della fornitura rimane in capo alla DITTA ed i diritti da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi o altrimenti trasferiti senza il preventivo consenso di SUN.

Nel caso di cessione o trasferimento autorizzati resta invariata la responsabilità della DITTA.

19.4 - Controversie

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Novara.

19.5 - MOG e Codice Etico

SUN rende noto alla DITTA che la stessa adotta i principi esposti nel proprio Codice Etico e nel M.O.G. consultabili e scaricabili dal sito www.sun.novara.it

19.6 - Privacy

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016, i dati forniti saranno trattati da SUN per finalità unicamente connesse al presente contratto.

Imposta di bollo assolta con versamento dell'importo di € 64,00 del 21/02/2019 tramite Modello F23 (che si allega al presente contratto)

Novara, 08/02/2019

Per SUN S.p.A.
L'Amministratore Unico
Gaetanino D'AUREA
(firmato digitalmente)

Per ITALSCANIA S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Roberto CALDINI

Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente le clausole di seguito indicate ai sensi dell'Art.1341 del codice civile:

ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI; ART.2 – OGGETTO DEL CONTRATTO; ART.3– CARATTERISTICHE DEI VEICOLI; ART.4 – FORNITURA DEL VEICOLO; ART.5–TRASPORTO E CONSEGNA;ART.6–TERMINI DI CONSEGNA; ART.7– TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'; ART.8–DOCUMENTAZIONE; ART.9– IMMATRICOLAZIONE; ART.10–COLLAUDI; ART.11 – GARANZIE; ART.12 – RICAMBI; ART. 13 –ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE; ART.14–PREZZO; ART.15 –TERMINI DI PAGAMENTO; ART.16 – GARANZIA DEFINITIVA; ART.17- PENALI; ART.18–RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; ART.19–DISPOSIZIONI GENERALI

Per SUN S.p.A.
L'Amministratore Unico
Gaetanino D'AUREA
(firmato digitalmente)

Per ITALSCANIA S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Roberto CALDINI